

STATUTO

LA 50 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CASTELBUONO PA VIA MARIANO
RAIMONDI 6

Numero REA: PA - 306614

Codice fiscale: 06224230828

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 20-06-2013 - Statuto completo	2
--	---

	Statuto Cooperativa Sociale	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Articolo 1 (Costituzione)	
	E' costituita, ai sensi della Legge 381/1991, con sede nel	
	Comune di Castelbuono (PA), la Società cooperativa sociale	
	denominata "LA 50 - Società Cooperativa Sociale".	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del	
	codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si	
	applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a	
	responsabilità limitata.	
	L'Organo Amministrativo con propria decisione potrà istituire e	
	sopprimere, filiali, succursali, agenzie e uffici di	
	rappresentanza sia in Italia che all'estero.	
	Spetta ai soci decidere il trasferimento della sede in Comune	
	diverso da quello indicato nello statuto, nonché l'istituzione e	
	la soppressione di sedi secondarie, ed all'organo amministrativo	
	il trasferimento dell'indirizzo sociale nell'ambito dello stesso	
	Comune.	
	Articolo 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2060	
	(duemilasessanta) e potrà essere prorogata con deliberazione	
	dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci	
	dissenzienti.	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	

	anno.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Articolo 3 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa, conformemente all'art. 1 comma 1 lettera a)	
	della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di	
	perseguire l'interesse generale della comunità alla promozio-	
	ne umana e all'integrazione sociale dei cittadini sviluppan-	
	do fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico.	
	La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il	
	principio della mutualità senza fini di speculazione privata	
	ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestio-	
	ne in forma associata continuità di occupazione lavorativa e	
	le migliori condizioni economiche, sociali e professionali	
	per i soci lavoratori.	
	A norma della legge 3 Aprile 2001 n.142 e successive modifi-	
	cazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce suc-	
	cessivamente all'instaurazione del rapporto associativo un	
	ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autono-	
	ma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazio-	
	ne vigente, compreso il rapporto di associazione in parteci-	
	pazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento del-	
	lo scopo sociale.	
	La Cooperativa può operare anche con terzi ed aderisce ad	
	una delle organizzazioni previste dalla legge.	

	La cooperativa si prefigge di operare nell'ambito delle coo-	
	perative a mutualità prevalente e a tal'uopo:	
	a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura supe-	
	riore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, au-	
	mentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettiva-	
	mente versato;	
	b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari of-	
	ferti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura supe-	
	riore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i	
	dividendi;	
	c) è fatto divieto di distribuire le riserve fra i soci coo-	
	operatori;	
	d) è fatto obbligo di devolvere, in caso di scioglimento del-	
	la società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il	
	capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai	
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coo-	
	perazione.	
	Articolo 4 (Oggetto sociale)	
	La cooperativa intende svolgere in modo coordinato tanto at-	
	tività di gestione di servizi socio-sanitari ed educativi,	
	quanto attività diverse finalizzate all'inserimento lavorati-	
	vo, di persone svantaggiate, a partire dall'analisi della na-	
	tura complessa dei bisogni e degli svantaggi ed in vista di	
	un approccio olistico e multidimensionale agli stessi.	
	Assodato che ogni tipo di handicap intrattiene circolarità	

	di rapporto causa-effetto con una serie di variabili cultura-	
	li, sociali, economiche e di politica sanitaria e dei servi-	
	zi, si ritiene che qualsiasi intervento monodimensionale re-	
	sterebbe votato al fallimento se non inserito in un progetto	
	globale di interventi funzionalmente interrelati che si sno-	
	dino, con coerenza interna, così come quelli previsti nel	
	presente statuto tanto sul piano della gestione dei servizi,	
	quanto su quello dell'inserimento lavorativo del portatore	
	di handicap.	
	Quindi, in riferimento alla Circolare Ministeriale del gior-	
	no 8.11.1996 n.153/96, che vuole superata la preclusione al-	
	la costituzione di cooperative sociali ad oggetto plurimo,	
	si intende svolgere le attività previste sia al punto a) che	
	al punto b) dell'articolo 1 della legge n. 381/91, al fine	
	di produrre interventi che rispondano in maniera il più pos-	
	sibile completa alle esigenze dell'utenza.	
	Inoltre, entrambi i tipi di attività verranno svolte in coor-	
	dinamento con i progetti e le iniziative dei servizi so-	
	cio-sanitari delle A.S.P.I. e degli Enti Locali, integrando-	
	ne la gamma delle offerte, al fine di potenziare l'efficacia	
	e l'efficienza degli interventi.	
	La cooperativa, a tal fine, al suo interno avrà una divisio-	
	ne aziendale dotata di autonomia organizzativa per la gestio-	
	ne dei servizi socio-assistenziali-sanitari e per la gestio-	
	ne di attività diverse volte all'inserimento lavorativo di	

	persone svantaggiate o altro.	
	La società, senza finalità speculative, ponendosi come cen-	
	tro di aggregazione in grado di garantire ai singoli associa-	
	ti l'assistenza, le infrastrutture e quant'altro è necessa-	
	rio per la realizzazione dell'operatività sociale, si propo-	
	ne di perseguire, i seguenti scopi:	
	- la gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi per il	
	recupero e l'integrazione delle persone svantaggiate, (aper-	
	tura e gestione di comunità alloggio, centri diurni, struttu-	
	re residenziali e semiresidenziali), il trasporto dei disabi-	
	li, l'assistenza domiciliare agli anziani;	
	- l'attività di prevenzione primaria, secondaria e terziaria	
	del disagio, in particolare attraverso attività di promozio-	
	ne del benessere psico-fisico ed educazione alla salute,	
	nonchè tutte le attività finalizzate al miglioramento delle	
	condizioni dei soggetti in età evolutiva svolte con attività	
	di sensibilizzazione ed educazione socio-affettiva e cogniti-	
	va nei contesti educativi pubblici e privati e l'apertura e	
	la gestione di strutture relative quali ludoteche, asili ni-	
	do, biblioteche, attività sportive e ludiche, gestione di co-	
	munità alloggio e assistenza ai minori e alle ragazze madre	
	con l'ausilio di personale specializzato;	
	- l'attività di consulenza psicologica e di psicoterapia fa-	
	miliare e individuale;	
	- l'inserimento nel mondo del lavoro delle persone svantag-	

	giate, quali emarginati sociali, tossicodipendenti, disabili	
	psichici e non, inabili adulti, dei minori, anche coinvolti	
	in situazioni di disadattamento e di devianza, il quale	
	verrà attuato anche tramite l'addestramento professionale	
	(corsi, sovvenzionati e non, da enti pubblici e privati	
	nonchè dalla comunità europea), la gestione di centri di la-	
	voro per la produzione e la commercializzazione di manufatti	
	in genere, la conduzione di fondi agricoli di proprietà e	
	non, l'allevamento e la riproduzione del bestiame, l'elici-	
	cultura, la gestione di macelli, la trasformazione e la com-	
	mercializzazione di prodotti agricoli, ortofrutticoli e del-	
	l'allevamento, le colture biologiche e la gestione di azien-	
	de di turismo rurale, attività di ristorazione in genere.	
	In particolare la cooperativa, perseguendo finalità mutuali-	
	stiche, mediante l'organizzazione del lavoro dei soci e me-	
	diante l'assunzione da parte di privati e/o di enti pubblici	
	e/o privati, di appalti, anche a licitazione privata, e/o	
	convenzioni, si propone in generale di operare nell'ambito	
	dei servizi di utilità generale e di rilevanza sociale. Ciò	
	anche attraverso convenzioni con enti pubblici (Regione, Pro-	
	vincia, Comuni, ASL) predisposte nel quadro degli interventi	
	e dei servizi previsti dalla legge regionale 22/86 e volti a	
	favorire il pieno reinserimento nella vita sociale attraver-	
	so inserimenti lavorativi, realizzando, secondo progetti ap-	
	positamente predisposti dalle singole amministrazioni, l'ese-	

	cuzione di servizi e attività previste dalla legge n.	
	381/91: la realizzazione e la gestione di impianti turistici	
	ricettivi con aree pertinenti debitamente attrezzate per il	
	turismo (villaggi turistici, alberghi, campeggi, aree attrez-	
	zate ecc.);	
	- la raccolta differenziata dei rifiuti e il riciclaggio de-	
	gli stessi, la gestione di discariche e depuratori ;	
	- la manutenzione del verde pubblico e privato, pulizia e ma-	
	nutenzione di strade, locali pubblici e privati, ville e	
	giardini;	
	- la promozione di iniziative per la difesa e la valorizza-	
	zione del patrimonio ambientale, storico, archeologico, cul-	
	turale, paesaggistico, tradizionale;	
	- la difesa e la valorizzazione delle tradizioni artigiana-	
	li, folkloristiche e gastronomiche locali;	
	- l'organizzazione di mostre, fiere, sagre, per la valorizza-	
	zione delle tradizioni siciliane;	
	- la promozione dei beni culturali attraverso l'organizzazio-	
	ne di ambienti di interesse archeologico-monumentale;	
	- la gestione di monumenti e musei e l'apertura al pubblico	
	di edifici, ville e comunque di immobili di interesse cultu-	
	rale;	
	- la stampa e la divulgazione di guide turistiche e monumen-	
	tali in svariate lingue per una ottimale fruizione turistica	
	dei beni culturali ed ambientali;	

	- la gestione di centri sportivi polivalenti di supporto al-	
	l'attività turistica;	
	- l'organizzazione di corsi di formazione professionale, do-	
	poscuola, scuola, corsi di recupero, asili ecc.;	
	- la programmazione, manutenzione e inserimento dati nei com-	
	puters dei suddetti enti.	
	La cooperativa potrà esercitare anche le seguenti attività e	
	precisamente:	
	- la realizzazione di impianti per la produzione e/o distri-	
	buzione di energia elettrica e termica ed in particolar modo:	
	a) la produzione ed installazione di impianti fotovoltaici	
	per la produzione di energia elettrica, di impianti a pannel-	
	li solari termici per la produzione di calore nelle sue di-	
	verse forme, di impianti per la produzione energetica da bio-	
	masse, da fonti geotermiche e da qualunque altro tipo di fon-	
	te energetica rinnovabile e non;	
	b) la esecuzione di interventi di risparmio energetico negli	
	edifici civili ed industriali nonché tutte le installazioni	
	per il conseguimento dell'efficienza energetica dei sistemi	
	produttivi dei settori primario, secondario e terziario;	
	c) le prestazioni tipiche di una società di servizi energeti-	
	ci ed in particolar modo: l'offerta di servizi energetici in-	
	tegrati ai sensi dell'articolo 1, comma primo, lettera "t"	
	della deliberazione 18 settembre 2003, n. 103/03 dell'auto-	
	rità per l'energia, sia nella forma di collazione con i di-	

	stributori di energia e di gas soggetti agli obblighi di ri-	
	sparmio energetico sia quali soggetti in grado di realizzare	
	autonomamente progetti di risparmio energetico e di ottenere	
	l'emissione di titoli di efficienza energetica a fronte dei	
	risparmi conseguiti che siano, altresì, in grado di coprire	
	tutte le fasi del ciclo di vita di un intervento (consulen-	
	ze, analisi e audit energetici iniziali, progettazione, ese-	
	cuzione, gestione e manutenzione degli interventi) e che com-	
	prenda, oltre agli aspetti prettamente tecnici e realizzati-	
	vi, anche quelli economici e finanziari (attraverso vari	
	strumenti contrattuali quali per esempio, i contratti di pre-	
	stazione) e tutta la gamma di attività connesse;	
	d) la realizzazione, anche in proprio, di impianti per la	
	produzione di energia da fonti rinnovabili ed assimilate an-	
	che finalizzati all'ottenimento dei Certificati Verdi ed al-	
	la vendita di energia sul mercato;	
	e) l'assunzione di appalti per l'indagine di natura energeti-	
	ca, ecologica, ambientale e paesaggistica nell'ambito della	
	realizzazione di qualsivoglia opera;	
	f) progettare ed eseguire opere di trasformazione, migliora-	
	mento e riassetto delle zone boschive, gestire per conto pro-	
	prio e/o terzi anche attraverso convenzioni o appalti pubbli-	
	ci e/o privati, lavori di realizzazione e/o manutenzione or-	
	dinaria e/o straordinaria di sentieri boschivi, viali, para-	
	fuochi, muretti, recinzioni, opere di interesse forestali,	

	fornire servizi di valorizzazione del verde attraverso la	
	messa a dimora di specie vegetali, la relativa coltivazione	
	e salvaguardia e la messa in opera delle moderne tecniche di	
	giardinaggio, vigilanza e manutenzione dei boschi comunali,	
	demaniali, forestali e dei vari Enti e Parchi Regionali, sal-	
	vaguardia delle oasi e riserve naturalistiche, gestione e ma-	
	nutenzione villette e parchi comunali, manutenzione verde	
	pubblico in genere, aree attrezzate e parchi giochi;	
	g) gestire per proprio conto e/o terzi o attraverso conven-	
	zioni o appalti con Enti Pubblici e/o privati impianti di de-	
	purazione, opere di interesse idraulico ed idrogeologico per	
	la regimentazione delle acque e relativa canalizzazione, rea-	
	lizzare e gestire impianti e reti idriche complete, eseguire	
	lavori di impiantistica idraulica per uso pubblico o civile	
	abitazione, realizzare e gestire opere e condutture per im-	
	pianti di irrigazione fissi e mobili, realizzare opere per	
	l'illuminazione pubblica e la relativa manutenzione ordina-	
	ria e straordinaria, e la gestione di acquedotti;	
	h) la lavorazione, trasformazione e la commercializzazione	
	all'ingrosso e al dettaglio dei prodotti del legno e dei	
	suoi derivati;	
	i) la commercializzazione, l'import-export dei prodotti orto-	
	frutticoli, di frutta, conserve, e di tutti i prodotti otte-	
	nuti e/o acquistati;	
	l) lavori generali di costruzione di edifici residenziali e	

	non, acquistare, risanare, demolire, ristrutturare e gestire	
	edifici e complessi edilizi a destinazione sia residenziale	
	privata che pubblica o per conto di enti pubblici e/o priva-	
	ti e dei soci ai quali potere assegnare alloggi sia in pro-	
	prietà che in godimento, realizzare interventi di costruzio-	
	ne, risanamento, manutenzione e recupero di edifici, strade,	
	fogne, condutture e impianti (elettrici, idraulici, di gas,	
	di riscaldamento etc.) sia per conto proprio e/o di enti pub-	
	blici e/o privati e/o soci, e realizzazione di lavori edili	
	in genere;	
	m) la gestione di servizi cimiteriali comprese operazioni di	
	sepoltura, cremazione, esumazione ed estumulazione, e dei	
	servizi legati al patrimonio cimiteriale, quali la pulizia e	
	manutenzione dei locali compreso recinzioni ed impianti,	
	l'illuminazione votiva, lo smaltimento dei rifiuti speciali	
	cimiteriali;	
	n) Attività di servizio di traslochi e trasporto merci su	
	strada di qualsiasi tipo, gestire per conto proprio e/o ter-	
	zi autorimesse anche per il noleggio con o senza conducente	
	per trasporti, servizio pullman, parcheggi pubblici e priva-	
	ti, pompe di benzina etc.;	
	o) Attività di logistica aziendale esterna e dei flussi di	
	ritorno.	
	p) Affissione e dismissione di impianti e materiale pubblici-	
	tario e di manifesti, distribuzione di volantini e materiale	

	propagandistico in genere, gestione e compilazione di indi-	
	rizzi ed elenchi, anche con consegna a domicilio degli stes-	
	si, lavori per installazione e manutenzione segnaletica stra-	
	dale.	
	Per il migliore perseguimento degli scopi sociali la Società	
	potrà:	
	- stipulare apposite convenzioni con enti pubblici e priva-	
	ti, partecipare a gare di appalto indette da enti pubblici e	
	privati per l'affidamento dell'esecuzione di opere e la for-	
	nitura di servizi compresi e connessi con l'attività della	
	cooperativa;	
	- usufruire di contributi, sussidi, finanziamenti agevolati	
	e di tutte le provvidenze comunali, provinciali, regionali,	
	statali, comunitarie e di ogni altro ente pubblico e priva-	
	to; chiedere tutte le agevolazioni previste dalle leggi re-	
	gionali, nazionali e comunitarie, emanate od emanande, ed in	
	particolare quelle previste dal D.Lgs.185/2000;	
	- assumere partecipazioni e interessenze in Società e Enti e	
	aderire ad organismi cooperativi e consortili i cui fini e	
	scopi interessino l'attività e i fini sociali della Coopera-	
	tiva, anche partecipando alla loro attività;	
	- compiere qualsiasi operazione presso Istituti di credito,	
	compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui, concedendo tutte	
	le garanzie, anche ipotecarie.	
	Unicamente al fine di realizzare l'oggetto sociale, nei limi-	

	ti e con le condizioni di legge, la cooperativa potrà compie-	
	re tutte le operazioni industriali, commerciali e finanzia-	
	rie (non nei confronti del pubblico), mobiliari ed immobilia-	
	ri che saranno ritenute dall'organo amministrativo necessa-	
	rie od utili compresa la prestazione di garanzie reali e non	
	reali a favore di terzi e l'assunzione, sia diretta che indi-	
	retta di interessenze e partecipazioni in altre società od	
	imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al pro-	
	prio.	
	La cooperativa può ricevere finanziamenti da parte dei soci,	
	finalizzati al perseguimento dell'oggetto sociale, nel ri-	
	spetto della normativa tempo per tempo vigente e non produt-	
	tivi di interesse.	
	TITOLO III SOCI	
	Articolo 5 (Soci ordinari)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore	
	al minimo stabilito dalla legge.	
	I soci cooperatori:	
	- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla	
	formazione degli organi sociali e alla definizione della	
	struttura di direzione e conduzione dell'impresa;	
	- partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e al-	
	le decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla	
	realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
	- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e par-	

	tecipano al rischio d'impresa.	
	Possono essere soci cooperatori persone fisiche appartenenti	
	alle seguenti categorie:	
	1) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che possiedo-	
	no i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la	
	loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi	
	sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità profes-	
	sionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di	
	lavoro disponibile. I soci prestatori partecipano ai risulta-	
	ti economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;	
	Possono, altresì, essere soci le persone svantaggiate indica-	
	tivamente citate nell'articolo 4, comma 1° della legge 8 no-	
	vembre 1991, n.381, che devono rappresentare almeno il 30%	
	(trenta per cento) dei soci lavoratori;	
	2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro atti-	
	vità gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà	
	ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti	
	previsti dalla legge;	
	3) soci fruitori, persone fisiche o giuridiche, che usufrui-	
	scono direttamente o indirettamente dei servizi della Coope-	
	rativa.	
	Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche	
	nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo	
	dell'attività delle Cooperative sociali.	
	Possono altresì essere socie persone giuridiche pubbliche o	

	private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo	
	sviluppo delle attività delle cooperative sociali.	
	Possono infine essere soci Associazioni ed Enti comunque co-	
	stituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali.	
	In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che e-	
	sercitano in proprio imprese identiche od affini, o parteci-	
	pano a società che, secondo la valutazione dell'Organo ammi-	
	nistrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva	
	concorrenza con la Cooperativa.	
	Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e	
	amministrativi nel numero strettamente necessario al buon	
	funzionamento della società.	
	Articolo 6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di so-	
	ci ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui	
	diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci	
	cooperatori di cui alla lettera a) del precedente articolo.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci	
	lavoratori comunque in possesso dei requisiti di cui	
	all'art. 5 del presente statuto che intendano completare la	
	loro formazione o valutare in modo graduale il proprio inse-	
	rimento nella cooperativa.	

	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria spe-	
	ciale verrà fissata dall'Organo amministrativo al momento	
	dell'ammissione e non può comunque essere superiore a 5 anni.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del bi-	
	lancio e non può rappresentare altri soci.	
	I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria specia-	
	le non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spet-	
	tanti ai soci che partecipano alla relativa decisione.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono esse-	
	re eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non	
	godono dei diritti di cui agli artt. 2422, 2545 bis e 2476,	
	comma 2, del codice civile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 9 del	
	presente statuto, il socio appartenente alla categoria spe-	
	ciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale	
	risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.	
	Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale	
	che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto ter-	
	mine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente al-	
	la speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art.	
	10 del presente statuto:	
	a) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzati-	
	vo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;	

	b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la	
	compagine societaria;	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo am-	
	ministrativo anche prima del termine fissato al momento del-	
	la sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci	
	lavoratori.	
	Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spet-	
	tano ai soci lavoratori, il socio appartenente alla speciale	
	categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del	
	predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo	
	che deve verificare la sussistenza dei requisiti professiona-	
	li maturati.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	
	teressato e annotata a cura degli Amministratori nel libro	
	dei soci.	
	In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo de-	
	ve, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della doman-	
	da, notificare all'interessato la deliberazione di esclusio-	
	ne.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto	
	non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizio-	
	ni dei soci lavoratori.	
	Articolo 7 (Domanda di ammissione)	

	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contene-	
	re, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	
	di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della con-	
	dizione professionale, delle specifiche competenze possedute;	
	c) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui si	
	chiede di essere iscritto;	
	d) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sotto-	
	scrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né	
	superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;	
	e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legal-	
	mente adottate dagli organi sociali;	
	f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione del-	
	la clausola arbitrale contenuta negli artt. 39 e seguenti	
	del presente statuto.	
	Se trattasi di persone giuridiche, oltre a quanto previsto	
	nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone	
	fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguen-	
	ti informazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica	
	e la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato	

	la domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo	
	criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualisti-	
	co e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	
	teressato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro	
	dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, mo-	
	tivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissio-	
	ne e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Ammi-	
	nistratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di deca-	
	denza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere	
	che sull'istanza si pronuncino i soci con propria decisione.	
	Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella no-	
	ta integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle de-	
	terminazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi so-	
	ci.	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dal-	
	lo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati	
	dall'Organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	

	- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso	
	delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione	
	dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta de-	
	gli Amministratori;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o da-	
	gli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei so-	
	ci è quello risultante dal libro soci. La variazione del do-	
	micilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione	
	della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera rac-	
	comandata alla Cooperativa.	
	Articolo 8 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte,	
	se il socio è persona fisica;	
	2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liqui-	
	dazione se il socio è diverso da persona fisica.	
	Articolo 9 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-	
	cio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali.	

	c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la	
	cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomanda-	
	ta alla Società. Gli Amministratori devono esaminarla, entro	
	60 giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministra-	
	tori devono darne immediata comunicazione al socio, che en-	
	tro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazio-	
	ne, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità pre-	
	viste ai successivi artt. 40 e seguenti.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto socia-	
	le dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento del-	
	la domanda.	
	Esso determina anche la risoluzione dei rapporti mutualisti-	
	ci pendenti.	
	Articolo 10 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrati-	
	vo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti	
	del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti ri-	
	chiesti per l'ammissione;	
	b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni	
	che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o	
	che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle delibe-	

	razioni adottate dagli organi sociali;	
	c) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con	
	diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora	
	incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di	
	lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicato dai rego-	
	lamenti ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01 e nel caso	
	di socio volontario abbia cessato l'attività di volontariato	
	presso la cooperativa così come meglio specificato nel Rego-	
	lamento;	
	d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti socia-	
	li, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o	
	dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo ammini-	
	strativo di accordare al socio un termine non superiore a 60	
	giorni per adeguarsi;	
	e) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con	
	termine di almeno 30 giorni, non adempia al versamento del	
	valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme do-	
	vute alla Società a qualsiasi titolo;	
	f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza	
	con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Or-	
	gano amministrativo.	
	Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il	
	rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o	
	causa.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	

	opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 39 e	
	seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo	
	scioglimento del rapporto sociale determina anche la risolu-	
	zione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura degli Amministratori.	
	Articolo 11 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata	
	con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero	
	tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adot-	
	tati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demanda-	
	te alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli	
	artt. 39 e seguenti del presente statuto.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pe-	
	na di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo	
	raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei	
	provvedimenti stessi.	
	Articolo 12 (Liquidazione)	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusi-	
	vamente delle quote interamente liberate, eventualmente riva-	
	lutate a norma del successivo art. 22, comma 4, lett. c), la	
	cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'e-	
	sercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, li-	
	mitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misu-	

	ra mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalu-	
	tato e in ogni caso quanto le condizioni economiche lo con-	
	sentono.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprez-	
	zo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della So-	
	cietà e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capi-	
	tale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice	
	civile.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione	
	del bilancio stesso.	
	Articolo 13 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote in-	
	teramente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e	
	con le modalità di cui al precedente articolo 12.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risultino gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dal-	
	la data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li	
	rappresenterà di fronte alla Società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, com-	
	mi 2 e 3 del codice civile.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla So-	

	cietà subentrano nella partecipazione del socio deceduto pre-	
	via deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta	
	i requisiti con le modalità e le procedure di cui al prece-	
	dente art.7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai	
	sensi dell'art. 12.	
	In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un	
	rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico	
	possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per	
	causa di morte e la Società consenta la divisione. La So-	
	cietà esprime il proprio apprezzamento con le modalità previ-	
	ste dall'art. 7.	
	In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro	
	di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi	
	dell'art. 12.	
	Articolo 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,	
	responsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favo-	
	re dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio dece-	
	duto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 mesi dal-	
	la data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel qua-	
	le lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-	
	borso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione	
	dell'Organo amministrativo alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 10, lettere	

	b), c), d) ed e), oltre al risarcimento dei danni ed al paga-	
	mento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamen-	
	to, perdono il diritto al rimborso della partecipazione cal-	
	colata come sopra.	
	Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito deri-	
	vante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal paga-	
	mento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei pre-	
	stiti, il credito derivante da penali, ove previste da appo-	
	sito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mu-	
	tualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art.	
	1243 del codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per	
	un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno a-	
	vuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV SOCI SOVVENTORI	
	Articolo 15 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del pre-	
	sente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci	
	sovventori di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.	

	Articolo 16 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da	
	quote trasferibili del valore di euro 100,00 (cento virgola	
	zero zero) ciascuna.	
	Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari	
	a 15 (quindici).	
	Articolo 17 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
	Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci	
	in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovven-	
	tori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente	
	previo gradimento dell'Organo amministrativo.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indica-	
	to dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministra-	
	tori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancan-	
	za, il socio potrà vendere a chiunque.	
	Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare	
	all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Ammi-	
	nistratori devono pronunciarsi entro sessanta giorni dal ri-	
	cevimento della comunicazione.	
	Articolo 18 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve es-	
	sere disciplinata con decisione dei soci che devono stabili-	
	re:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	

	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Orga-	
	no amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperato-	
	ri sulle quote emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli	
	eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando	
	che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in	
	misura superiore a 2 (due) punti rispetto al dividendo previ-	
	sto per i soci ordinari;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi	
	i destinatari delle quote che siano anche soci operatori,	
	spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei confe-	
	rimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al	
	momento dell'emissione.	
	I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il	
	terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti	
	dei soci sovventori verranno computati applicando un coeffi-	
	ciente correttivo determinato dal rapporto tra il numero mas-	
	simo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di	
	voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimonia-	
	li ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba	
	procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di	

	perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito	
	mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rap-	
	porto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.	
	La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengo-	
	no attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissio-	
	ne dei titoli.	
	Articolo 19 (Recesso dei soci sovventori)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civi-	
	le, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora	
	sia decorso il termine minimo di durata del conferimento sta-	
	bilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle	
	quote a norma del precedente articolo.	
	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concer-	
	nenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibi-	
	lità previste per i soci cooperatori.	
	TITOLO V - PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Articolo 20 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappre-	
	sentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superio-	
	re ai limiti stabiliti dalla legge.	
	Nessun socio può avere tante quote il cui valore nominale	
	sia complessivamente superiore al limite previsto dalla leg-	
	ge.	

	2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluen-	
	ti nel Fondo per il potenziamento aziendale;	
	b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui al-	
	l'art. 22 e con il valore delle quote eventualmente non rim-	
	borsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci de-	
	ceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci	
	e/o prevista per legge.	
	Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i	
	soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimen-	
	to della Società.	
	Articolo 21 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute con effetto verso la Società sen-	
	za l'autorizzazione degli Amministratori.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie	
	quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lette-	
	ra raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente,	
	le indicazioni previste nel precedente art. 7.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
	sere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento del-	
	la richiesta.	

	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la pro-	
	pria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro	
	dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per di-	
	venire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve es-	
	sere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni	
	dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione	
	al Collegio arbitrale.	
	Articolo 22 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di o-	
	gni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisio-	
	ne dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni	
	dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (cen-	
	tottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolida-	
	to, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla	
	struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Ammi-	
	nistratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di	
	questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla	
	destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo del-	

	la cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n.	
	59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limi-	
	ti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge	
	31.01.1992 n. 59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli uti-	
	li, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge,	
	alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve	
	divisibili tra i soci non cooperatori.	
	La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per di-	
	stribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura	
	massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	Le decisioni dei soci possono sempre deliberare la distribu-	
	zione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massi-	
	ma prevista per le cooperative a mutualità prevalente.	
	Articolo 23 (Ristorni)	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio	
	di esercizio, può appostare somme al conto economico a tito-	
	lo di ristorno a favore dei soci lavoratori, qualora lo con-	
	sentano le risultanze dell'attività mutualistica.	
	La decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio	

	deliberano sulla destinazione del ristorno, nel rispetto del-	
	la normativa vigente.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà, in ogni	
	caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità	
	degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa	
	ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito rego-	
	lamento.	
	TITOLO VI	
	RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI	
	Articolo 24 (Organi)	
	Sono organi della Società:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di amministrazione;	
	c) l'organo di controllo.	
	Articolo 25 (Assemblea)	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura	
	dell'Organo amministrativo, mediante lettera raccomandata	
	A.R, fax, e-mail, inviati almeno otto (8) giorni prima	
	dell'adunanza all'indirizzo risultante dal libro soci, me-	
	diante biglietto consegnato brevi manu, contenente l'ordine	
	del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in	
	Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convoca-	
	zione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quel-	
	lo della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'As-	

	semblea si reputa validamente costituita quando ad essa par-	
	tecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Ammi-	
	nistratori e Sindaci sono presenti o informati della riunio-	
	ne e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.	
	Articolo 26 (Funzioni dell'Assemblea)	
	L'Assemblea:	
	1) approva il bilancio e destina gli utili;	
	2) delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci	
	sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al	
	precedente art. 18, nonché sui voti spettanti secondo i con-	
	ferimenti;	
	3) procede alla nomina dell'Organo amministrativo e dell'or-	
	gano di controllo;	
	4) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Am-	
	ministratori;	
	5) approva i regolamenti interni;	
	6) delibera di compiere operazioni che comportano una sostan-	
	ziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'at-	
	to costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei	
	soci;	
	7) provvede alle modifiche dell'atto costitutivo;	
	8) delibera sulla responsabilità degli Amministratori, e dei	
	membri dell'organo di controllo;	
	9) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua	
	competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli	

	argomenti che l'Organo amministrativo sottopone alla sua ap-	
	provazione.	
	Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al preceden-	
	te punto 6 deve essere redatto da un notaio.	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che	
	l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la	
	trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano al-	
	meno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano	
	alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Ammi-	
	nistratori.	
	In quest'ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza	
	ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della	
	richiesta.	
	Articolo 27 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei vo-	
	ti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costitui-	
	ta qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresen-	
	tati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tut-	
	ti gli oggetti posti all'ordine del giorno.	
	Articolo 28 (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	

	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioran-	
	za relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.	
	Articolo 29 (Voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano i-	
	scritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e	
	che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscrit-	
	te.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridi-	
	che potranno avere un massimo di un voto.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, se-	
	condo comma.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rap-	
	presentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro so-	
	cio avente diritto al voto, appartenente alla medesima cate-	
	goria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Ammi-	
	nistratore, Sindaco o dipendente come disposto nell'art.	
	2372 del codice civile.	
	Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 2	
	(due) soci. Il socio imprenditore individuale può farsi rap-	
	presentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti en-	
	tro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che colla-	
	borano all'impresa.	

	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappre-	
	sentante in bianco.	
	Articolo 30 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal pre-	
	sidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vi-	
	ce presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona	
	designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza	
	dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è re-	
	datto da un notaio.	
	Articolo 31 (Consiglio di Amministrazione)	
	La Società è amministrata, con scelta da adottarsi dall'As-	
	semblea dei soci al momento della nomina, da un Amministrato-	
	re unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un	
	minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) consiglieri e-	
	letti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di	
	volta in volta il numero.	
	L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il	
	Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperato-	
	ri, oppure tra le persone indicate dai soci operatori per-	
	sone giuridiche.	
	Gli Amministratori possono essere nominati a tempo indetermi-	
	nato, fino a revoca o dimissioni, o per un periodo determina-	
	to, a scelta dell'assemblea che, di volta in volta, provvede	

	alla nomina.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice	
	presidente.	
	Articolo 32 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo)	
	Gli Amministratori o l'Amministratore unico sono investiti	
	dei più ampi poteri per la gestione della Società , esclusi	
	solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presen-	
	te statuto.	
	L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie at-	
	tribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art.	
	2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione,	
	recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incido-	
	no sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei	
	suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da	
	alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i	
	limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministra-	
	tivo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e	
	provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle mate-	
	rie iscritte all'ordine del giorno.	
	Articolo 33 (Convocazioni e deliberazioni)	
	L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le	
	volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure	
	quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Ammini-	
	stratori.	

	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax	
	o e-mail da spedirsi non meno di 3 giorni prima dell'adunan-	
	za e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli	
	Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati al-	
	meno un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi	
	intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	Articolo 34 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministrato-	
	ri, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione ap-	
	provata dall'Organo di Controllo, se nominato, nei modi pre-	
	visti dall'art. 2386 del codice civile, purché la maggioran-	
	za resti costituita da Amministratori nominati dall'assem-	
	blea.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o	
	di tutti gli Amministratori, la convocazione dell'Assemblea	
	deve essere fatta d'urgenza dall'Organo di Controllo, se no-	
	minato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordi-	
	naria amministrazione. In caso di mancanza dell'Organo di	
	Controllo, l'Amministratore unico o il Consiglio di Ammini-	
	strazione sono tenuti a convocare l'Assemblea rimanendo in	
	carica fino alla sostituzione.	
	Articolo 35 (Compensi agli Amministratori)	
	Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione.	

	I consiglieri non hanno diritto a compenso, ad essi spetta	
	soltanto il rimborso delle spese sostenute per conto della	
	società nell'esercizio delle loro mansioni.	
	Articolo 36 (Rappresentanza)	
	L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio hanno	
	la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in	
	giudizio.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle	
	deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se no-	
	minati. L'Organo amministrativo può nominare Direttori gene-	
	rali, Institori e Procuratori speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.	
	L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita deli-	
	bera dell'Organo amministrativo, potranno conferire speciali	
	procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Ammi-	
	nistratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme	
	legislative vigenti al riguardo.	
	Articolo 37) - Organo di controllo e revisore contabile	
	La cooperativa può nominare l'organo di controllo o il revi-	
	sore. Nei casi previsti dalla legge, la nomina è obbligato-	
	ria.	
	Qualora sia nominato, e ove non sia obbligatoria la nomina	
	di un revisore contabile o di una società di revisione, l'or-	
	gano dio controllo esercita anche il controllo contabile.	

	Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulle	
	società a responsabilità limitata.	
	TITOLO VII CONTROVERSIE	
	Articolo 38 (Clausola arbitrale)	
	Tutte le controversie tra i soci o tra soci e la società, o	
	tra soci ed organo amministrativo, che abbiano ad oggetto:	
	- diritti disponibili concernenti il rapporto sociale nelle	
	cui controversie non sia richiesto l'intervento obbligatorio	
	del Pubblico Ministero;	
	- la validità delle deliberazioni assembleari;	
	sono devolute ad un arbitro in forza degli artt. 34-37 del	
	decreto legislativo 5/2003, nonché in forza del presente sta-	
	tuto, ed in forza di quanto prescritto dalle vigenti normati-	
	ve in materia di arbitrato rituale, nominato dal Presidente	
	del Tribunale del luogo ove ha sede legale la società.	
	Il relativo lodo non è impugnabile salve le disposizioni in-	
	derogabili di legge in materia.	
	TITOLO VIII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Articolo 39 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nomi-	
	nerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.	
	Articolo 40 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel se-	
	guente ordine:	

	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.	
	22, lett. c);	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo del-	
	la cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n.	
	59.	
	TITOLO IX - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Articolo 41 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprat-	
	tutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci	
	determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento	
	dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà e-	
	laborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente	
	all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze	
	previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamen-	
	ti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei	
	Comitati tecnici se verranno costituiti.	
	Articolo 42 (Principi di mutualità, indivisibilità delle ri-	
	serve e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di ri-	
	serve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e	
	di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mu-	
	tualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazio-	
	ne, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.	
	Articolo 43 (Rinvio)	

44 di 44